

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2000

**che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE**

[notificata con il numero C(2000) 2533]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/572/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni specifiche relative ai requisiti della direttiva 94/65/CE per l'importazione nella Comunità di carni macinate e preparazioni di carni devono figurare in un modello di certificato che stabilisca le condizioni sia sanitarie che di polizia sanitaria. Tali condizioni non possono essere meno rigorose di quelle previste agli articoli 3 e 5 della direttiva in parola.
- (2) La decisione 97/29/CE della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni sanitarie e il certificato sanitario per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni.
- (3) Le condizioni di polizia sanitaria non sono state ancora stabilite.
- (4) Occorre stabilire un nuovo modello di certificato che definisca le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di carni macinate e preparazioni di carni.
- (5) La decisione 97/29/CE deve essere abrogata.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La presente decisione stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni macinate e preparazioni di carni.

*Articolo 2*

L'importazione di carni macinate è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) le carni devono essere state preparate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 94/65/CE;

<sup>(1)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GU L 12 del 15.1.1997, pag. 33.

- 2) devono provenire da uno stabilimento o da stabilimenti che offrano le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;

- 3) devono essere state surgelate nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

*Articolo 3*

L'importazione di preparazioni di carni è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) i prodotti devono essere stati preparati nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 94/65/CE;
- 2) devono provenire da uno stabilimento o da stabilimenti che offrano le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;
- 3) devono essere stati surgelati nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

*Articolo 4*

1. Ogni spedizione di carni macinate deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato I.

2. Ogni spedizione di preparazioni di carni deve essere accompagnata da un certificato sanitario originale, numerato, compilato, firmato e datato, composto da un unico foglio e conforme al modello riportato nell'allegato II.

3. I certificati devono essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nella Comunità.

*Articolo 5*

La presente decisione si applica a partire dal 1° ottobre 2000.

*Articolo 6*

1. La decisione 97/29/CE è abrogata alla data di cui all'articolo 5.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni macinate e preparazioni di carni prodotte e certificate conformemente ai requisiti della decisione 97/29/CE nei 35 giorni successivi alla data di cui al paragrafo 1.

*Articolo 7*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2000.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA PER LE CARNI MACINATE <sup>(1)</sup>

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie <sup>(2)</sup>

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore <sup>(3)</sup>: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

I. Identificazione delle carni macinate

Partita n.	Natura delle carni (specie) <sup>(4)</sup>	Numero dei pezzi o degli imballaggi	:
		Temperatura di magazzinaggio e di trasporto	
		Durata di conservazione	
		Peso netto	
		Natura dei prodotti <sup>(5)</sup>	

II. Provenienza delle carni macinate

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) di lavorazione riconosciuto(i):

.....  
.....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) <sup>(6)</sup>:

.....  
.....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....  
.....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE.  
<sup>(2)</sup> Attribuito dall'autorità competente.  
<sup>(3)</sup> Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.  
<sup>(4)</sup> Bovini, suini, ovini e caprini.  
<sup>(5)</sup> Eventuale menzione d'irradiazione ionizzante per motivi di carattere medico.  
<sup>(6)</sup> Se del caso.

**III. Destinazione delle carni macinate**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

.....

.....

con il seguente mezzo di trasporto (7)

Carro	Autocarro	Aereo	Nave

**IV. Certificato sanitario**


Il sottoscritto dichiara di aver preso atto della direttiva 94/65/CE del Consiglio e certifica che le carni macinate sopra descritte:

- a) provengono da carni ottenute dalle specie di cui al punto I che:
- soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla(e) decisione(i) ..... (8) della Commissione e/o (9)
  - sono originarie di uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (10);
- b) sono state preparate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva 94/65/CE;
- c) provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che offrono le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;
- d) sono state surgelate nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

Fatto a ....., il .....

(luogo) (data)

(Timbro e firma del veterinario ufficiale) (11)



.....  
(Nome in lettere maiuscole)

(7) Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare se possibile il numero d'immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

(8) Citare la(e) pertinente(i) decisione(i) in vigore, relativa(e) alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti. Possono essere impiegate nella fabbricazione di carni macinate soltanto le carni provenienti dal paese terzo esportatore considerato.

(9) Cancellare la dicitura inutile.

(10) Soltanto le carni delle specie e delle categorie le cui importazioni dal paese terzo considerato sono autorizzate dalla Comunità europea possono, nel caso provengano da uno Stato Membro, essere impiegate nella fabbricazione di carni macinate.

(11) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.

ALLEGATO II

**CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA PER LE PREPARAZIONI DI CARNI <sup>(1)</sup>**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di serie <sup>(2)</sup>

Paese di destinazione: .....

Paese esportatore <sup>(3)</sup>: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Autorità competente per il rilascio: .....

**I. Identificazione delle preparazioni di carni**

Natura delle carni (specie) <sup>(4)</sup>		Numero dei pezzi o degli imballaggi	
Bovini e artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Suini di allevamento	Temperatura di magazzino e di trasporto	
		Durata di conservazione	
Ovini e caprini di allevamento	Suini selvatici	Peso netto	
Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Leporidi selvatici		
Selvaggina di penna	Conigli domestici	Natura dei prodotti <sup>(5)</sup>	
Pollame domestico e selvaggina di penna di allevamento			

**II. Provenienza delle preparazioni di carni**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello(degli) stabilimento(i) di lavorazione riconosciuto(i):

.....  
 .....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) <sup>(6)</sup>:

.....  
 .....

Indirizzo(i) del luogo di carico: .....

.....  
 .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

<sup>(1)</sup> Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE.  
<sup>(2)</sup> Attribuito dall'autorità competente.  
<sup>(3)</sup> Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.  
<sup>(4)</sup> Contrassegnare con una croce la casella appropriata.  
<sup>(5)</sup> Eventuale menzione d'irradiazione ionizzante per motivi di carattere medico.  
<sup>(6)</sup> Se del caso.

**III. Destinazione delle preparazioni di carni**

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione):

.....

.....

con il seguente mezzo di trasporto <sup>(7)</sup>:


Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

**IV. Certificato sanitario**

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto della direttiva 94/65/CE del Consiglio e certifica che le preparazioni di carni sopra descritte:

- a) provengono da carni ottenute dalle specie di cui al punto I che:
- soddisfano le pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla(e) decisione(i) ..... della Commissione <sup>(8)</sup> e/o <sup>(9)</sup>
  - sono originarie di uno Stato membro della Comunità europea che soddisfa le disposizioni <sup>(10)</sup>:
    - della direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(9)</sup>, nel caso delle carni fresche di bovini, suini, solipedi, ovini e caprini domestici,
    - degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio <sup>(9)</sup>, nel caso delle carni fresche di pollame domestico,
    - degli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio <sup>(9)</sup>, nel caso delle carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento,
    - degli articoli 3, 4, 5 e 6 della direttiva 92/45/CEE del Consiglio <sup>(9)</sup>, nel caso delle carni di selvaggina in libertà;
- b) sono state preparate nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 94/65/CE;
- c) provengono da uno stabilimento o da stabilimenti che offrono le garanzie di cui all'allegato I della direttiva 94/65/CE;
- d) sono state surgelate nel(i) laboratorio(i) di produzione d'origine.

Fatto a ..... il .....  
 (luogo) (data)

(Timbro e firma del veterinario ufficiale) <sup>(11)</sup>

.....  
 (Nome in lettere maiuscole)

<sup>(7)</sup> Per i carri ferroviari o gli autocarri indicare se possibile il numero d'immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

<sup>(8)</sup> Citare la(e) pertinente(i) decisione(i) in vigore, relativa(e) alle carni fresche delle specie corrispondenti. Possono essere impiegate nella fabbricazione di carni macinate soltanto le carni provenienti dal paese terzo esportatore considerato.

<sup>(9)</sup> Cancellare la dicitura inutile.

<sup>(10)</sup> Soltanto le carni delle specie e delle categorie le cui importazioni dal paese terzo considerato sono autorizzate dalla Comunità europea possono provenire dagli Stati membri ed essere impiegate nella fabbricazione/preparazioni di carni.

<sup>(11)</sup> La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello del testo stampato.